

ALLEGATO 1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ZANZIBARHELP ETS"

Titolo I

Costituzione e scopi

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ZANZIBARHELP ETS", che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo Ets o la locuzione "del terzo settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'organizzazione ha sede legale in Viale Campania 26 nel comune di Milano (MI).

L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Scopi

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.



L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità, perseguendo le proprie finalità in particolare a favore della popolazione del continente Africano e di quella presente a Zanzibar.

Si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 DLGS 117/2017:

- A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
- B) interventi e prestazioni sanitarie;
- D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



- Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- R) accoglienza umanitaria;
- S) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, anche tramite collaborazioni con Associazioni, Aziende ed Organismi che operano direttamente nei luoghi verso cui sono rivolte le attività di interesse generale, in particolare nel territorio di Zanzibar, svolgere le seguenti attività per il raggiungimento degli scopi dell'ente:

- raccolta di abiti, calzature, in buono stato, beni di prima necessità, beni di igiene personale, alimentari, medicinali e ausili, al solo scopo di donazione alle popolazioni più povere, in Italia, nel continente africano, in Zanzibar e resto del mondo;
- interventi in ambito sanitario, sociosanitario, socioassistenziale, educativo, formativo, culturale ed ambientale a favore di persone svantaggiate tenendo conto delle condizioni economiche e familiari, della tutela dei diritti delle persone bisognose indipendentemente da condizioni etniche, religiose, età e sesso tutelando le fasce più deboli, come donne, anziani, minori e persone con disabilità;
- organizzazione di viaggi solidali in Italia e all'estero, al fine di far conoscere altre realtà, incentivare e reperire gli aiuti finanziari ed oggettivi attraverso gli stessi;



- favorire e realizzare aiuti, supporti e tutele di minori, donne e anziani in situazioni di disagio, interventi diretti a tutti quei soggetti che per motivi sociali e non, si trovino privati dei diritti necessari a garantire uno sviluppo sereno della propria vita, compreso anche la tutela in casi di violenza psicologica e fisica e della disabilità;
- organizzazione in Italia, nel continente africano, specie in Zanzibar, e resto del Mondo, di conferenze, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, mercatini, laboratori, incontri culinari, manifestazioni sportive, culturali ed ambientali e ogni altra attività di divulgazione e promozione idonea a far conoscere progetti e attività realizzati, in corso o futuri al fine di favorire lo scambio interculturale e sensibilizzare l'opinione pubblica,
- organizzazione di attività ed iniziative di raccolta 5xmille e di raccolte fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, elargizioni liberali, e contributi di natura non corrispettiva. Le attività ed iniziative di raccolta fondi possono essere realizzate anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo del Codice del Terzo settore e successivi decreti attuativi.
- partecipazione a bandi o richiesta di contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, di Enti privati, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- accoglienza per una durata limitata e predeterminata che tiene conto di situazioni particolari, preve autorizzazioni ove si rendessero necessarie, e organizzazione di spazi per bambini, donne e anziani che versino in situazioni disagiate, trovando soluzioni al reinserimento della vita normale,
- favorire i sostegni a distanza che si realizzano anche tramite erogazioni di denaro a favore di persone che versano in condizioni disagiate;



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, relativamente alle scienze, alla filosofia, alla cultura, al benessere, alla salute, alla felicità, alla consapevolezza, alla tutela del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico, all'educazione, alla riabilitazione sociale al fine di tutelare la qualità della vita in maniera trasversale fra individui di ogni età e condizione, in ogni e qualsiasi contesto umano, e nel rispetto dell'ambiente in modo da prevenire disagio, stress e dinamiche di conflitto e favorire l'uso sostenibile delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle umane;
- promozione, organizzazione ed erogazione di servizi di finalità sociale, in particolare nelle materie della pace, della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei diritti, dell'ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell'educazione, della consapevolezza, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà;
- promozione e sostegno della libertà di studio e di ricerca di singoli Enti, Associazioni, Istituzioni, pubbliche e private, finalizzata all'ampliamento degli orizzonti teorici e applicativi delle discipline proposte e in tutti gli ambiti ad esse afferenti, predisponendo azioni mirate alla salvaguardia della libertà della formazione e informazione, assicurando il libero e leale confronto tra indirizzi teorici differenti, sostenendo ogni possibile integrazione, interazione, unificazione e confronto;
- promozione della ricerca scientifica nell'ambito delle applicazioni delle discipline volte al benessere individuale e collettivo alla prevenzione di disagi dei singoli e della collettività che portano al compimento di reati perseguibili per legge.

Articolo 3 – Disciplina delle attività diverse

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.



La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'associazione durante queste attività può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Articolo 4 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 5 – Associati

L'adesione all'Associazione è libera, senza discriminazione alcuna, purché l'attività di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente prevista annualmente dal Consiglio Direttivo.



Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro e persone giuridiche che ne condividano gli scopi e le finalità, e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui sia esplicito l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La richiesta di ammissione di persone giuridiche, di enti ed associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Nel caso di accettazione del nuovo socio la deliberazione è comunicata all'interessato ed in seguito al versamento della eventuale quota associativa annuale, viene annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e le altre cause di cessazione del rapporto associativo.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione nei modi fissati dallo statuto o con appositi Regolamenti, di esercitare i propri diritti di voto, di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto di candidarsi per gli organi dell'associazione.
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede alla richiesta entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- A. decesso del socio;
- B. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- C. mancato pagamento della quota associativa, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli



associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento, L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- A. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- B. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- C. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontario

Articolo 8 – Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Articolo 9 – Personale retribuito

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo IV

Organi sociali

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea dei soci;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- D. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.



Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11 – Assemblea degli Associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con gli obblighi associativi e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni associato maggiorenne ha diritto al voto.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ciascun associato ha un voto che esercita direttamente o per delega.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può avere sino a un massimo di 3 deleghe e quindi rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è l'organo deliberativo fondamentale dell'Associazione ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. E' competenza dell'assemblea:

- A. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- B. approvare il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- C. nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
- D. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- E. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- F. deliberare sull'esclusione degli associati;
- G. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- H. approvare gli eventuali regolamenti interni;
- I. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- J. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, e si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario ed è altresì convocata in via straordinaria per deliberare in merito a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, scioglimento dell'associazione o assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione e ogni volta che il Consiglio Direttivo ne stabilisca la convocazione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- A. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- B. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la metà più uno degli associati in proprio o per delega e in seconda convocazione con la presenza di quanti intervenuti e delibera a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un Segretario che provvede alla redazione dei relativi verbali.



In caso di assenza o impedimento del Presidente, le assemblee sono presiedute dal Vicepresidente. Dei lavori dell'assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro.

L'ordine del giorno dell'assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che gli associati intendono far porre all'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data di convocazione tempestivamente comunicata.

Le proposte fatte da almeno un quinto degli associati dovranno essere inserite nell'ordine del giorno.

Le convocazioni dell'assemblea son fatte mediante avviso trasmesso a tutti gli associati per mezzo di posta elettronica o messaggistica (es. whatsapp) e affissione presso la sede sociale o pubblicazione nel sito dell'Associazione, ove presente, almeno trenta giorni prima della data della riunione.

Le adunanze dell'assemblea si possono tenere in modalità in presenza, mista o interamente telematica se tutti i partecipanti acconsentono.

Queste ultime modalità sono ammesse se l'avviso di convocazione specifica l'uso dei mezzi telematici e garantisce la partecipazione, l'identificazione, la possibilità di fare interventi in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere e infine l'esercizio del voto di tutti i partecipanti.

Nel caso di adunanza in modalità mista o interamente telematica si ritiene, per formalità, che il luogo fisico sia quello dove si trova il segretario estensore che non deve rappresentare necessariamente il luogo in cui si trova anche il presidente.

Tutti gli associati hanno diritto di intervenire e di prendere parte alle votazioni e alle deliberazioni dell'assemblea. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile e potranno farsi rappresentare da altri associati mediante delega individualmente sottoscritta.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.



Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la valutazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 13 – Composizione e durata in carica Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati tra gli associati, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea degli associati.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti del Consiglio Direttivo, decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà procedere alla nomina dei sostituti per reintegro dell'organo sino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alle elezioni di un nuovo Consiglio.

Articolo 14 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno il 50 per cento dei suoi membri.

E' convocato mediante lettera o e-mail o strumenti di messaggistica contenente l'ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.



Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La riunione può svolgersi in presenza, in modalità mista o interamente telematica a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. Sono esclusi soltanto i poteri che la legge e il presente

statuto in modo tassativo riservano alla decisione degli associati.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- A. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- B. nominare il Presidente fra i consiglieri eletti;
- C. predisporre le bozze del rendiconto economico o eventualmente di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- D. deliberare sulle domande di nuova adesione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- E. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- F. predisporre eventuali regolamenti interni;



- G. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- H. fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese agli associati delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- I. stipulare atti e contratti inerenti all'attività associativa;
- J. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- K. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa l'eventuale rideterminazione della quota associativa annuale e il termine entro il quale deve essere versata.

Compete inoltre al Consiglio Direttivo la determinazione dei programmi e l'adozione di provvedimenti necessari per lo sviluppo e il buon funzionamento dell'associazione nonché per l'attuazione degli scopi associativi.

Articolo 16 – Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17 – Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.



Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 – Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da un revisore contabile o una società di revisione legale iscritta al relativo registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Titolo V

Libri Sociali

Articolo 19 – Libri sociali e registri

OL'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- A. il libro degli associati;



- B. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- D. Registro dei volontari.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione sul bilancio di esercizio

Articolo 20 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolta fondi e dallo svolgimento delle attività diverse previste dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 21 – I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.



Articolo 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo entro il 30 Marzo di ciascun anno approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

Titolo VII

Scioglimento e devoluzione del patrimonio



Articolo 24 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, sino a diversa decisione dell'assemblea. In caso di estinzione o scioglimento l'assemblea che ne delibera nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Titolo VII

Disposizioni finali

Articolo 25 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

